

STATUTO
TITOLO I
Denominazione, Sede, Scopo
1. Denominazione
È costituita conformemente alla Carta Costituzionale un'Associazione denominata "DAVIDE CIAVATTINI" PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI. - ONLUS". E' fatto obbligo di usare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta ai terzi la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS.
2. Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e assistenziale nonché attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva attività di assistenza sociale, scientifico - culturale con lo scopo di riunire coloro che si dedicano in modo esclusivo o prevalente o in ragione della loro attività assistenziale, didattica e/o di ricerca allo studio ed all'applicazione della cura dei tumori e leucemie dei bambini ai sensi delle lettere c), d), h) e u) dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017.
L'Associazione, in particolare:
1. Promuove la cura, l'assistenza sociale e psicologica ai bambini malati, alle loro famiglie durante e dopo il ricovero nella struttura ospedaliera;
2. Favorisce la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili;
3. Sollecita gli organi competenti a prestare la massima attenzione possibile a questa importante realtà;
4. Svolge opera di informazione e divulgazione delle proprie finalità sensibilizzando l'opinione pubblica anche attraverso attività editoriali di promozione e diffusione dei fini assistenziali e sociali svolti e delle finalità dell'Associazione stessa
5. Promuove, anche attraverso altre organizzazioni, azioni volte a soddisfare esigenze che possano sorgere e configurarsi nell'ambito dell'attività specifica svolta dai Soci;
6. Esegue indagini conoscitive fornisce e sviluppa una continua e reciproca informazione ed un costante aggiornamento su argomenti di interesse comune, anche allo scopo di stimolare e di promuovere ricerche e collaborazioni;
7. Promuove l'integrazione scientifica ed organizzativa fra gli operatori medici e non medici delle varie articolazioni professionali e lo scambio dei protocolli terapeutici internazionali;
8. Ricerca nuove modalità di intervento nelle attività scolastiche e ricreative dei bambini ricoverati con la presenza di personale specializzato;
9. Provvede all'acquisto di apparecchiature e al miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i bambini.
Per la realizzazione delle proprie attività statutarie, l'Associazione può raccogliere fondi, contributi, elargizioni e lasciti che le provengono dallo Stato o da altri enti pubblici e privati destinandoli al raggiungimento dei fini sociali.

<p>Le attività statutarie sono svolte prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri Soci in modo personale, spontaneo e gratuito.</p>
<p>L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento delle proprie attività.</p>
<p>L'Associazione non ha fine di lucro né può darsi luogo, in alcun modo, alla distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la distribuzione non sia imposta dalla legge.</p>
<p>Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, purché direttamente connessa, strumentale e/o secondaria alle medesime attività di interesse generale. L'identificazione delle attività diverse che, ai sensi del presente articolo, l'Associazione svolgerà di volta in volta, è rimessa al Consiglio Direttivo. Annualmente il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo nella relazione di missione.</p>
<p><u>3. Sede</u></p>
<p>L'Associazione ha sede legale in Roma. L'indirizzo della sede legale all'interno del Comune di Roma potrà essere modificato con semplice delibera del Consiglio Direttivo.</p>
<p><u>4. Durata</u></p>
<p>L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p>
<p>Soci</p>
<p><u>5. Categorie di Soci</u></p>
<p>Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo I Soci dell'Associazione sono distinti in due categorie: Soci Ordinari e Soci Fondatori</p>
<p><u>6. Soci Ordinari</u></p>
<p>Possono essere Soci Ordinari quanti si dedichino in modo esclusivo o prevalente alla assistenza sociale e al perseguimento degli scopi sociali e comunque abbiano una particolare attenzione ai problemi connessi con la cura dei tumori e leucemie infantili.</p>
<p><u>7. Domanda di ammissione degli Ordinari</u></p>
<p>Nella prima adunanza utile il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza nell'aspirante Socio ordinario dei requisiti di cui al precedente art. 6, il versamento della quota associativa annuale e la presentazione della domanda di ammissione direttamente da parte dell'interessato, ne procede alla nomina, dandogliene tempestiva comunicazione entro e non oltre il mese successivo, provvedendo altresì all'annotazione del nuovo Socio Ordinario sul libro degli associati.</p> <p>Se la domanda ha esito negativo il richiedente riceverà in forma scritta comunicazione motivata e la quota associativa versata sarà restituita.</p>
<p><u>8. Soci Fondatori</u></p>

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno contribuito alla creazione della Associazione e che si sono distinti per prestigio e contributi scientifici nel campo della assistenza sociale e della cura dei tumori infantili, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Sono Soci Fondatori Luigi Ciavattini, Italo Ciaralli, Margherita Iannaccone e Anna Maria Ardini.

9. Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o tramite delega, a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Hanno diritto altresì ad essere informati sulle attività dell'Associazione, a presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo, a consultare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviare con un preavviso, di almeno sette giorni lavorativi al Consiglio Direttivo, e a ricevere la tessera associativa.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell'ammontare e nei termini fissati dall'Assemblea Ordinaria, a partecipare attivamente alla vita sociale, a rispettare le risoluzioni assunte dagli organi sociali e a non compiere atti lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione.

10. Perdita della qualità di Socio

Perde la propria qualifica di Socio colui che risulti definitivamente condannato per reati che, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, possano risultare lesivi dell'immagine della stessa Associazione; nonché colui che il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, dichiara decaduto, perché inadempiente agli obblighi che gli derivino dall'appartenenza all'Associazione, ovvero colpevole di comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

11. Amici dell'associazione

E' prevista una categoria di simpatizzanti dell'Associazione che viene denominata Amici dell'Associazione che è esterna alla base associativa. Sono amici dell'associazione coloro che dimostrando dedizione e interesse alle attività istituzionali dell'associazione ne vogliono condividere le finalità con l'apporto di idee e di opere di volontariato.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

12. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei Soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. il Presidente Onorario

5. il Vice Presidente;

6. il Segretario;

7. il Tesoriere;

8. il Comitato Scientifico
9. il Revisore Unico.
13. <u>Assemblea dei Soci</u>
L'Assemblea dei Soci ordinari è l'organo sovrano ed è ordinaria e straordinaria. I Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto ad un voto in seno all'Assemblea.
L'Assemblea Ordinaria:
1. delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza dalla qualità di Socio;
2. nomina i componenti del Consiglio Direttivo
3. nomina il Revisore Unico;
4. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo nonché del bilancio sociale se predisposto ;
5. autorizza gli atti di straordinaria amministrazione e le spese straordinarie;
6. definisce annualmente l'ammontare della quota associativa dovuta dai Soci Ordinari;
7. nomina i componenti del Comitato Scientifico;
8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. approva l'eventuale regolamento elettorale e dei lavori assembleari, prevedendo che l'intervento in assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il voto sia espresso per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. Nomina il Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo.
Essa viene convocata dal Presidente ogni volta che questi lo reputi opportuno su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci Ordinari e comunque almeno una volta l'anno - per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, ove predisposto, sociale - in tempo utile per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge in relazione a tali bilanci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai Soci per posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere gli interessati, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando vi prendano parte almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i ¾ dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero

degli intervenuti, deliberando con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e a maggioranza semplice per le altre deliberazioni riservate alla sua competenza.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi il Consigliere più anziano assume la presidenza dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14. <u>Rappresentanza in Assemblea</u>
Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega conferita per iscritto. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
La stessa persona non può rappresentare più di una persona.
15. <u>Consiglio Direttivo</u>
Il Consiglio Direttivo si compone da tre a quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo eleggono, tra di loro, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
16. <u>Poteri, modalità di convocazione e delibere del Consiglio Direttivo</u>
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione con i poteri di ordinaria gestione ed in esecuzione dei mandati dell'Assemblea.
Esso, in particolare:
1. convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria secondo le modalità indicate nel presente Statuto;
2. redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione e, ove previsto per obbligo di legge o per propria deliberazione, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
3. organizza le riunioni stabilite dall'Assemblea, individuando i relatori ed intraprendendo tutte le altre iniziative sociali e organizzative necessarie al perseguimento delle finalità statutarie;
4. compie, previa autorizzazione dell'Assemblea, gli atti di straordinaria amministrazione.
5. approva eventuali regolamenti interni, diversi da quelli di competenza dell'Assemblea Ordinaria;
6. accetta o respinge le domande di ammissione a Soci Ordinari;
7. delibera eventuali esclusioni dei Soci Ordinari.
Esso è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (e salvo un termine inferiore per i casi più urgenti), ogniqualvolta che uno di essi lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assenza non giustificata ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo si applica la immediata esclusione del membro che è risultato assente.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni devono constare da verbale, redatto dal Presidente (o, in caso di assenza di questo, dal Consigliere più anziano) e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
17. <u>Presidente</u>
Il Presidente ha i poteri di firma e di rappresentanza formale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. È un componente del Consiglio Direttivo ed è nominato nella prima riunione successiva alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
Egli:
1. cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
2. sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che ha presieduto;
3. mantiene i contatti con gli altri Enti e le altre organizzazioni.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
18. <u>Presidente Onorario</u>
L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Presidente Onorario particolarmente meritevole rispetto alla missione dell'Associazione. Il Presidente Onorario è garante della trasparenza e della moralità dell'Associazione e affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario rimane in carica per la stessa durata del Presidente.
19. <u>Vice Presidente</u>
Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni momento.
20. <u>Segretario.</u>
Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali. Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni momento.
21. <u>Tesoriere</u>
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di natura finanziaria che si rendesse necessario; a tal fine e nei limiti della suddetta funzione, ad esso è attribuito il potere di firma.
Il Tesoriere predisponde, ogni anno, un rendiconto finanziario particolareggiato che, in allegato al bilancio consuntivo annuale, al bilancio previsionale e al bilancio sociale, ove predisposto, deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo, ed è sostituibile in qualsiasi momento.

22. Revisore Unico

L'Organo di controllo dell'Associazione è costituito da un unico membro scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Revisore Unico è eletto per volontà dei Soci ovvero quando per due anni consecutivi si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni ovvero quelle eventualmente che dovessero essere previste da successive disposizioni di legge:

- a) patrimonio è superiore a 110.000 euro;
- b) ricavi e proventi superiori a 220.000 euro;
- c) media di almeno cinque dipendenti occupati durante l'anno.

Il Revisore Unico decade dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano le condizioni di cui al precedente paragrafo. -

E' compito del Revisore Unico:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul risetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, attestando che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Il Revisore Unico esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti per volontà dei Soci ovvero quando, per due anni consecutivi si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni ovvero quelle eventualmente che dovessero essere previste da successive disposizioni di legge:

- a) patrimonio superiore a 1.100.000 euro;
- b) ricavi superiori a 2.200.000 euro;
- c) media di almeno dodici dipendenti occupati durante l'anno.

Il Revisore Unico è sollevato dalle funzioni di revisione legale dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano le condizioni di cui al paragrafo precedente.

Il Revisore Unico dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

23. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a dieci membri nominati dall'Assemblea che ne sceglie anche il Presidente.

Il Comitato Scientifico si occupa di coordinare e indirizzare le attività che si vorrebbero intraprendere a livello sanitario circa gli scopi dell'Associazione provvedendo a riferire al Comitato Direttivo circa gli obiettivi e le strategie. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore delle attività scientifiche, con funzioni di Presidente, che provvede a coordinare le attività programmate e approvate.

Il Comitato Scientifico dura in carica due anni ed è rieleggibile.
TITOLO IV
Patrimonio
<u>24. Fondi dell'Associazione</u>
I fondi dell'Associazione sono costituiti:
a) da eventuali contributi volontari sia in denaro che in natura, lasciti, donazioni, eredità;
b) da versamenti effettuati dai Soci e dagli Amici dell'Associazione.
c) da eventuali introiti derivanti da manifestazioni ed iniziative promozionali legate anche a campagne di sensibilizzazione;
1. d) da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
e) da eventuali quote associative annuali stabilite dall'Assemblea all'inizio di ogni anno:
f) dai proventi di ogni altra attività consentita all'Associazione dalla legge o dallo Statuto.
La gestione dei fondi, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, spetta al Tesoriere. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie.
<u>25. Rendiconto annuale e bilancio preventivo</u>
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere un bilancio consuntivo, dal quale risultino la situazione patrimoniale dell'Associazione e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione, nonché un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e, ove deliberato appositamente o imposto dalla legge, anche il bilancio sociale. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché il rendiconto finanziario predisposto dal Tesoriere, ed eventualmente il bilancio sociale, devono essere depositati in copia nella sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività statutarie.
<u>26. Criteri di redazione del bilancio annuale</u>
Il bilancio annuale è composto da:
a) stato patrimoniale;
b) rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
c) Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Tesoriere pubblica ogni anno e tiene aggiornato il sito internet dell'Associazione circa gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi o altre forme di remunerazione eventualmente attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti nonché agli associati.

In caso di entrate superiori a 1 milione di euro annui, il Tesoriere pubblica il bilancio nel sito internet dell'Associazione.
TITOLO V
27. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto per l'applicazione delle norme ivi contenute si rimanda alle disposizioni di legge.
TITOLO VI
28. Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In ogni caso l'Associazione è tenuta a devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII
29. Norma transitoria
Con l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, gli articoli appresso elencati verranno modificati come segue.
1. Denominazione
<i>È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, un'Associazione denominata "DAVIDE CIAVATTINI" PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI. - ETS". E' fatto obbligo di usare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta ai terzi la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.</i>
17. Presidente
<i>Il Presidente ha i poteri di firma e di rappresentanza formale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. E' un componente del Consiglio Direttivo ed è nominato nella prima riunione successiva alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.</i>
<i>Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza generale dell'Associazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</i>
<i>Egli:</i>
<i>1. cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;</i>
<i>2. sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che ha presieduto;</i>
<i>3. mantiene i contatti con gli altri Enti e le altre organizzazioni.</i>
<i>Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.</i>
21. Tesoriere
<i>Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di natura finanziaria che si rendesse necessario; a tal fine e nei</i>

limiti della suddetta funzione, ad esso è attribuito il potere di firma. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Tesoriere predispose, ogni anno, un rendiconto finanziario particolareggiato che, in allegato al bilancio consuntivo annuale, al bilancio previsionale e al bilancio sociale, ove predisposto, deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è sostituibile in qualsiasi momento.

28. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere i beni residui dopo la liquidazione - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 - e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.